

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 marzo 2018, n. 466

Legge Regionale 29 dicembre 2017 n°67 art. 15 “Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto”.

Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, confermata dal Dirigente della stessa Sezione, convalidata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio riferisce quanto segue:

Premesso che

- la Regione Puglia intende perseguire politiche che si pongono obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e comunitarie di settore ed, in particolare, per quanto riguarda la salvaguardia ambientale e la tutela della salute pubblica dai pericoli e rischi derivanti dall’amianto;
- in attuazione dell’art. 10 della Legge n. 252/1992, con Deliberazione di Giunta regionale n. 908 del 6 maggio 2015, BURP n. 10 del 2 febbraio 2016, la Regione Puglia ha approvato il *Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto* (PRA).

Visti

- la Legge n.252/1992 “Attuazione direttiva 2003/18/CEE (modifica della dir.83/477/CEE) relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione all’amianto durante il lavoro”;
- il Decreto Presidente della Repubblica del 8 agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;
- il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
- il Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
- il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.

Considerato che

- all’interno nel PRA, importante strumento di pianificazione, sono elencate le principali linee di intervento ed azione a livello regionale rivolte al raggiungimento della salvaguardia ambientale e tutela della salute pubblica in relazione ai pericoli connessi alla presenza di amianto e di manufatti contenenti amianto sul territorio regionale;
- il PRA, pur contemplando le ulteriori metodologie previste dal Decreto Ministeriale del 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’articolo 6, comma 3, e dell’articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, punta alla rimozione quale principale “metodo di bonifica” per minimizzare sino ad annullare definitivamente il rischio ambientale e sanitario derivante dalla presenza di amianto sul territorio regionale;
- sono numerose e quotidiane le richieste di contributi che pervengono dal territorio per la dimissione e smaltimento di materiali contenenti amianto, in particolare in matrice compatta, dimostrando la sensibilità acquisita dai cittadini e dai lavoratori, nonché dagli amministratori locali, verso l’annosa questione ambientale e sanitaria costituita dalla persistenza sul territorio di manufatti contenenti amianto;
- un utile strumento propulsivo, come dimostrano le trascorse esperienze, per perseguire con efficacia ed efficienza l’obbiettivo di eliminazione dei pericoli, e del connesso rischio, derivanti dalla presenza di manufatti contenenti amianto, è l’attivazione di procedura per la concessione di *ecoincentivi* regionali destinati alla rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa;

Tenuto conto che la Regione ha inteso rivolgere tale iniziativa di concessione di contributi economici, per incentivare la rimozione dei manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa presenti nei fabbricati ed immobili di proprietà privata ubicati sul territorio regionale, alle Amministrazioni Comunali, tanto al fine di affidare la scelta specifica e le modalità di selezione degli interventi da supportare con contributo economico a fondo perduto alla funzione amministrativa più vicina alle specifiche realtà locali e al livello di interesse, che esige certezza, degli utenti (cittadini);

Considerato che, la Regione, con Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018), art. 15 "Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto", ha assegnato sul bilancio regionale, a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018 di euro 3.000.000,00 (3,00 milioni), in attuazione del Piano regionale amianto approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 908 e al fine di sostenere finanziariamente i comuni nelle attività di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto;

Valutata la necessità di attivare una procedura di selezione, adottando un Avviso, rivolto alle Amministrazioni comunali, per l'immediato avvio e la correlata gestione della richiamata dotazione finanziaria e, quindi, per acquisire apposite istanze di candidatura per l'assegnazione di contributi per incentivare ed agevolare l'eliminazione in via definitiva dei pericoli derivanti dalla presenza di manufatti in amianto esistenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata sul territorio regionale;

Ritenuto di stabilire che

- saranno ammesse le sole istanze delle Amministrazioni comunali ricadenti nel territorio regionale pugliese inviate alla Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche che saranno esplicitate dall'Avviso;
- la modalità di valutazione che si intende adottare delle candidature al beneficio del contributo regionale è la procedura prevista all'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 123/1998 definita "a sportello" tenuto conto che la tipologia di interventi sovvenzionabili (rimozione e smaltimento del amianto in matrice cementizio e/o resinoidi) è meritevole in sé ai fini di una migliore qualificazione dell'ambiente e della tutela della salute pubblica;
- la presentazione delle candidature al contributo per incentivare la rimozione dei manufatti in amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata sul territorio regionale, avverrà esclusivamente attraverso l'invio di apposita istanza ad una casella di posta certificata, secondo le modalità che saranno descritte nell'Avviso;
- l'Avviso determinerà una graduatoria provvisoria delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di ricezione, unitamente alla indicazione presuntiva dei contributi richiesti;
- in ordine alla posizione in graduatoria provvisoria, verificati i requisiti di ammissibilità, secondo quanto sarà indicato nell'Avviso, e sino alla concorrenza delle risorse disponibili, sarà definita la graduatoria definitiva e verranno individuate le Amministrazioni beneficiarie.

Visti, altresì

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive dei D. Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
- la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38 del 18.01.2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

- la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
- la richiamata Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018) che all'art. 15 "Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto" dispone che in attuazione del Piano regionale amianto approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2015, n. 908 e al fine di sostenere finanziariamente i comuni nelle attività di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 8, titolo 1, è assegnata, quale contributo straordinario, una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 3.000.000,00 (3,00 milioni), a valere sulle entrate del tributo speciale di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Per quanto sopra espresso, si propone alla Giunta Regionale:

- di autorizzare la spesa di € 3.000.000,00 per l'attuazione dell'Avviso in questione che trova copertura finanziaria sul bilancio autonomo regionale al Capitolo 611116 - "*Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto. Attività di cui alla l. 549/95 art 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. (art. 15 lr. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)*" - Missione 09, Programma 08, Titolo 1 - Spese correnti;
- di dare atto che con apposite determinazioni del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, si procederà ai successivi adempimenti contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011;
- di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di procedere, in via prioritaria, all'adozione e alla pubblicazione dell'Avviso pubblico "*Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata*";
- di stabilire che le candidature al beneficio del contributo regionale è la procedura prevista all'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 123/1998 definita "a sportello", tenuto conto che la tipologia di interventi sovvenzionabili (rimozione e smaltimento del amianto in matrice cementizio e/o resinoide) è meritevole in sé ai fini di una migliore qualificazione dell'ambiente e della tutela della salute pubblica;
- di stabilire che la presentazione delle candidature al contributo per incentivare la rimozione dei manufatti in amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata sul territorio regionale, avverrà esclusivamente attraverso l'invio di apposita istanza ad una casella di posta certificata;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a dare avvio alla selezione delle Amministrazioni comunali, che propongono istanza, per l'attuazione degli interventi descritti in premessa;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.

Il presente provvedimento comporta una spesa di 3.000.000,00 euro e trova copertura sul Bilancio regionale autonomo, per l'esercizio finanziario 2018, sul Capitolo 611116 "*Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto. Attività di cui alla l. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400 (art. 15 lr. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)*;

Competenza 2018 - 3.000.000,00 euro

Missione 09 — *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

Programma 08 - *Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento*

Titolo 1- *Spese Correnti*

La spesa di cui al presente provvedimento pari complessivamente a € 3.000.000,00 corrisponde ad OGV che sarà perfezionata nel 2018 mediante impegno da assumersi con atto dirigenziale della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi all'art. 4, comma 4, lett f e k della Lr. 7/1997 e della Lr. 7/2004 e ss.mm.ii.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del funzionario Istruttore, del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:

- di fare propria la relazione del Presidente;
- di autorizzare la spesa di € 3.000.000,00 per l'attuazione dell'Avviso in questione che trova copertura finanziaria sul bilancio autonomo regionale al Capitolo 611116 - "Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'amianto. Attività di cui alla l. 549/95 art. 3 comma 27 - collegato al capitolo di entrata 1013400. (art. 15 l.r. n. 67/2017 - bilancio di previsione 2018-2020)" - Missione 09, Programma 08, Titolo 1 - Spese correnti;
- di dare atto che con apposita determinazione del Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, si procederà ai successivi adempimenti contabili di impegno e di liquidazione della spesa autorizzata dal presente provvedimento in esecuzione di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011;
- di demandare al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche di procedere, in via prioritaria, all'adozione e alla pubblicazione dell'Avviso pubblico "Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata";
- di stabilire che le candidature al beneficio del contributo regionale è la procedura prevista all'articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 123/1998 definita "a sportello", tenuto conto che la tipologia di interventi sovvenzionabili (rimozione e smaltimento del amianto in matrice cementizio e/o resinoidi) è meritevole in sé ai fini di una migliore qualificazione dell'ambiente e della tutela della salute pubblica;
- di stabilire che la presentazione delle candidature al contributo per incentivare la rimozione dei manufatti in amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata sul territorio regionale, avverrà esclusivamente attraverso l'invio di apposita istanza ad una casella di posta certificata;
- di autorizzare il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche a dare avvio alla selezione delle Amministrazioni comunali, che propongono istanza, per l'attuazione degli interventi descritti in premessa, e ad apportare eventuali integrazioni e modifiche di natura non sostanziale allo schema di Avviso Pubblico oggetto di approvazione con il presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO